



BARIMAKERS
Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e delle norme vigenti in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

<<BARIMAKERS>>

con sede in Trav. 90 di Via Gentile 7, nel Comune di Bari (BA). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione può avere sezioni distaccate, anche temporanee.

2. Il simbolo dell'associazione e delle sue attività è rappresentato nel documento in allegato a questo Statuto.

TITOLO II – FINALITA', SOGGETTI E SCOPI ASSOCIATIVI

ART. 2 – Finalità

1. L'associazione è apertita, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. Le finalità che si propone di perseguire sono:

- promuovere e divulgare la cultura Open Source e gli strumenti su di essa basati;
- creazione e gestione di spazi di aggregazione, anche fisici, a disposizione della componente studentesca del territorio barese, anche attraverso collaborazioni con i luoghi delegati alla cultura come università e scuole medie superiori;
- realizzazione di momenti di aggregazione tematici e di scambio culturale in cui gli studiosi e gli appassionati siano protagonisti attraverso l'esposizione di elaborati, progetti e creazioni a tema con gli argomenti propri della Makers' Revolution;
- favorire la collaborazione, lo scambio e la condivisione di competenze culturali, didattiche, artistiche, tecnologiche e tecniche tra la popolazione del territorio barese, prima, e nazionale, poi, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di democrazia, integrità, libertà di espressione e crescita, personale e professionale, rispetto e accoglienza delle diversità culturali, religiose e di pensiero;
- utilizzare ogni supporto tecnologico al fine di rendere più efficace la comunicazione ed il collegamento allo scopo di condividere il proprio operato;
- promuovere la nascita e l'operatività di un FabLab;
- promuovere reti di condivisione tra FabLab esistenti, in Italia e all'estero;
- organizzare workshop, concorsi, seminari, corsi, convegni, mostre, gruppi di studio e ricerca, corsi teorici e pratici, laboratori creativi in tutti i campi elencati, aprendo alla condivisione di esperienze diverse, dalla Moda al Design, dall'Ingegneria alla Medicina, dalla Chimica alla realizzazione di prodotti innovativi ed interattivi;
- l'apertura delle frontiere culturali abbattendo gli invisibili muri che determinano la separazione della nazione Italiana dall'analogo scenario internazionale secondo le modalità individuate, collaborando con associazioni, enti o gruppi informali affini per scopi;
- valorizzare e promuovere la produzione artigianale locale, realizzata sia con metodi tradizionali sia con nuove tecnologie;
- promuovere la cultura ed il rispetto dell'ambiente, individuando iniziative e temi da approfondire per studiare un nuovo modello di eco-sostenibilità;

ART 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 2 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e partecipano alle attività e collaborano alle attività dell'associazione,
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o hanno fatto parte del Consiglio Direttivo.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di candidarsi e candidare i membri degli organi sociali dove è prevista l'elezione.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, previa discussione in assemblea anche in merito ad attestazione o altra documentazione probatoria.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – Recesso ed Esclusione del Socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. Altre cause di esclusione sono: atteggiamenti indecorosi e lesione dell'immagine dell'Associazione. L'esclusione è richiesta dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'Assemblea delibererà con voto palese l'opportunità dell'esclusione e con voto segreto l'esclusione stessa. In tali casi, non sono ammesse deleghe. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

TITOLO III – ORGANI ASSOCIATIVI E LORO COMPITI

ART. 6 – Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente (qualora nominato), il Segretario e il Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci che siano in regola con i versamenti delle quote associative.
2. È convocata almeno sei volte all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea non delibera per voto segreto, salvo casi riguardanti persone o la qualità delle stesse.

ART. 8 – Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e gli altri organi in caso di decadenza o dimissioni; deliberare su quanto demandate per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. In caso di delega, questa deve essere scritta e firmata dal delegante e consegnata dal delegato il giorno dell'assemblea, o spedita dal delegante per posta elettronica o altro mezzo che assicuri la validità della firma. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, salvo i casi predetti.

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 1/2 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci, tesserati da almeno un anno e che siano stati presenti ad almeno 3/4 delle assemblee tenutesi nell'anno di tesseramento. Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste dalla prima. Per queste votazioni non sono ammesse deleghe.

ART.10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo ed amministrazione dell'associazione ed è composto da numero 5 membri eletti dall'Assemblea, che esprime una preferenza per il Presidente. Le altre cariche vengono distribuite all'interno del direttivo, dal direttivo stesso.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte l'anno ed è validamente costituito quando sono presenti almeno 3/5 dei membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati, o ad interim finché non vi siano nuovi candidati.

5. Se un membro del direttivo viene a mancare, l'assemblea elegge un nuovo membro e le cariche vengono ridistribuite

ART. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie. Il suo mandato, e quello del Consiglio Direttivo, ha durata biennale.

2. Nel caso di indisponibilità della figura del Presidente, i suoi oneri ricadono su un altro membro del direttivo, fino al suo rientro o alla designazione di un nuovo Presidente.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 13 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti od istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Qualsiasi richiesta di noleggio o acquisto di beni mobili o immobili può essere soddisfatta previa discussione in assemblea con successivo avvallamento del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Tesoriere e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. È depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 1° semestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità predette. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Allegato

